



Vigilanza consolidata sull'attività internazionale delle banche

(Marzo 1979)¹

Alla luce della crescente internazionalizzazione di molte operazioni bancarie negli ultimi venti anni, un principio basilare su cui dovrebbe fondarsi la vigilanza bancaria è che le autorità cui compete tale vigilanza non possono accertarsi pienamente della solidità di una singola banca se non sono in grado di esaminare la totalità delle sue operazioni a livello mondiale. Nello stesso tempo, il Comitato di Basilea è del parere che le autorità di vigilanza debbano continuare a esaminare i bilanci delle banche anche su base non consolidata.

Per quanto concerne le *filiali estere* delle banche, il consolidamento dovrebbe risultare automaticamente dal fatto che tali filiali non sono giuridicamente indipendenti dalle loro case madri. Per le autorità di vigilanza del paese di origine, il consolidamento di questa categoria di dipendenze estere delle loro banche non dovrebbe porre particolari problemi, e tutti i paesi membri le cui banche dispongono normalmente di filiali all'estero osservano il principio che le attività a rischio di tutte le filiali devono essere aggregate a fini prudenziali con quelle della casa madre.

I problemi connessi con il consolidamento dei bilanci bancari a fini di vigilanza riguardano principalmente *filiazioni, partecipazioni e joint ventures estere*. La posizione di questi stabilimenti si differenzia per almeno due aspetti: anzitutto, queste banche sono giuridicamente indipendenti dalle loro case madri; in secondo luogo, esse sono soggette alla giurisdizione del paese in cui hanno sede legale, la quale può differire da quella applicabile alla casa madre.

La creazione di filiazioni, partecipazioni e joint ventures all'estero può accrescere notevolmente la capacità di credito complessiva della casa madre ove l'adeguatezza patrimoniale di ciascuno di questi stabilimenti esteri sia valutata separatamente da quella della casa madre e se i requisiti di solvibilità nel paese ospitante sono molto meno stringenti di quelli del paese d'origine. Secondo il Comitato è pertanto essenziale che le autorità di vigilanza, nel considerare la solvibilità di una banca, possano basarsi sul principio che le attività a rischio di tutti gli stabilimenti esteri in cui la banca ha una partecipazione di controllo devono essere consolidate con quelle della casa madre. Ciò significa che il consolidamento dovrebbe applicarsi in un modo o nell'altro non solo ai bilanci delle filiali estere delle banche, ma anche a quelli delle filiazioni estere di cui detengono il controllo integrale o partecipazioni maggioritarie.

Nel caso delle partecipazioni di minoranza e delle joint ventures, è possibile che non vi sia una casa madre singola con responsabilità predominante, in quanto nessuna detiene una partecipazione di controllo. In tali casi, è desiderabile che le autorità di vigilanza della rispettiva casa madre si assicurino che il patrimonio di quest'ultima sia adeguato agli impegni assunti a fronte delle partecipazioni minoritarie. La maggior parte dei membri del Comitato è del parere che, per effettuare tale valutazione, il modo migliore consiste nel considerare ciascun caso separatamente, tenendo conto in particolare del grado di controllo effettivo esercitato dalla casa madre e del ruolo da essa svolto nella gestione, anche se alcuni paesi preferiscono consolidare tali posizioni in misura proporzionale alla partecipazione. Rispetto al totale dell'operatività bancaria su scala internazionale, quella effettuata da banche di paesi membri per il tramite di partecipazioni minoritarie situate al di fuori dei paesi rappresentati nel Comitato risulta peraltro modesta.

Diversi paesi hanno compiuto ulteriori progressi nello sviluppo e nel perfezionamento delle loro procedure di vigilanza al fine di estendere l'applicazione pratica dei principi basilari di consolidamento dianzi esposti. Pur riconoscendo che possono sorgere taluni problemi, specie di natura statistica, il Comitato ritiene che tutti i paesi membri debbano proseguire i loro sforzi volti a migliorare le tecniche di consolidamento. Queste ultime sono dirette anzitutto ad assicurare un'adeguata solvibilità delle

¹ Una definizione più esauriente di vigilanza consolidata è contenuta nel documento *Vigilanza sull'attività bancaria all'estero* dell'ottobre 1996 (Compendio, Volume III).

banche a fronte della loro operatività internazionale, ma si riconosce che esse possono essere utili anche ai fini dell'analisi delle esposizioni delle banche al rischio paese e ai grandi fidi (sebbene in quest'ultimo ambito la loro applicazione possa incontrare problemi connessi con il segreto bancario).

Il Comitato riconosce che al momento attuale le prassi seguite dai paesi membri in materia di consolidamento variano notevolmente e che, per ragioni diverse, non è da prevedersi che esse possano essere uniformate in tempi brevi. Esso raccomanda comunque che tutte le autorità di vigilanza del paese d'origine della casa madre siano invitate ad applicare, nell'ambito dei loro sistemi e tenuto conto delle circostanze attuali, il principio unanimemente riconosciuto secondo cui l'adeguatezza patrimoniale e l'esposizione al rischio di tutte le banche di loro pertinenza devono essere esaminate e valutate sulla base della loro operatività internazionale complessiva. Inoltre, le autorità di vigilanza del paese ospitante dovrebbero cooperare in tutte le forme possibili al fine di facilitare il conseguimento di questo obiettivo.